DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 1991

che modifica la decisione 82/734/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'elenco degli stabilimenti della Svizzera in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

(92/2/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche, in provenienza dai paesi terzi (1), modificato da ultimo dalla direttiva 91/497/CEE (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1 e l'articolo 18, paragrafo 1,

vista la direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina (3), modificata da ultimo dalla direttiva 89/321/CEE della Commissione (4), in particolare l'articolo 4,

considerando che è stata stabilita con decisione della Commissione 90/13/CEE (5) la procedura da seguire per modificare o completare gli elenchi degli stabilimenti dei paesi terzi in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità;

considerando che l'elenco degli stabilimenti della Svizzera, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità è stato stabilito inizialmente con decisione 82/734/CEE del Consiglio (6), modificata da ultimo dalla decisione C(91)1066 della Commissione del 30 maggio 1991 (7);

considerando che da un'ispezione di routine, eseguita in base all'articolo 5 della direttiva 72/462/CEE e all'articolo 2, paragrafo 1 della decisione 86/474/CEE della Commissione, dell'11 settembre 1986, relativa all'attuazione dei controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (8), è emerso che in taluni stabilimenti il livello igienico è mutato rispetto all'ispezione precedente;

considerando che è necessario modificare corrispondentemente l'elenco degli stabilimenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 82/734/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
(2) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 69.
(3) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 67.
(4) GU n. L 133 del 17. 5. 1989, pag. 33.
(5) GU n. L 8 dell'11. 1. 1990, pag. 70.
(6) GU n. L 311 dell'8. 11. 1982, pag. 13.
(7) GU n. C 149 dell'8. 6. 1991, pag. 4.
(8) GU n. L 279 del 30. 9. 1986, pag. 55.

ALLEGATO

ELENCO DEGLI STABILIMENTI

Numero d'autorizzazione	Stabilimento/Indirizzo	Categoria (*)							
		M	LS	DF	B	O/C	S	SP	NP
101	Städtischer Schlachthof, 8004 Zürich	×			×		×		T
102	Städtischer Schlachthof, 3014 Bern	×			×		×		T
103	Städtischer Schlachthof, Basel	×			×		×		T
107	Städtischer Schlachthof, St. Gallen	×			×		×		(3)
115	Gustav Spiess, 9442 Berneck	×	×		×		×		TF
121	Gehrig AG, 4170 Klus	×	×		×		×		TF
155	Frischfleisch AG, 6210 Sursee	×	×		×		×		(2)
240	Fleischhandel Crüzer AG, 7302 Landquart		×		×		×		
282	Tiefkühllager AG, 4623 Neuendorf			×					(1)
283	Frigo St. Johann, 4056 Basel			×					(1)
291	Kühlhaus Neuhof AG, 9202 Gossau			×					(1), TF
297	Tiefkühlhaus AG, 8865 Bilten			×					(1), TF
298	Bahnhof-Kühlhaus AG, 4313 Möhlin			×					(1)

(*) M : Macello
LS : Laboratorio di sezionamento
DF : Deposito frigorifero
B : Carne bovina
O/C : Carne ovina/caprina
S : Carne suina
SP : Carne dei solipedi
NP : Note particolari

(1) Solamente carne congelata ed imballata.

(2) Carne suina : solamente carne imballata e che ha subito un trattamento col freddo, di cui all'articolo 3 della direttiva 77/96/CEE.

(3) Con esclusione delle frattaglie.

T, TF Gli stabilimenti con la menzione « T » o « TF » sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 77/96/CEE, ad eseguire :
— l'esame inteso ad accertare la presenza di trichine, di cui all'articolo 2 della direttiva citata (T),
— il trattamento col freddo, di cui all'articolo 3 della stessa direttiva (TF).